

## **ARTICOLO XX**

### **DISPOSIZIONI SULLA STATUS DEGLI ORGANI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE**

*Il comma 12-bis dell'articolo 9 della legge n. 394 del 6 dicembre 1994, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo degli enti di gestione delle aree protette spetta un gettone di presenza per la partecipazione effettiva alle riunioni del solo Consiglio. L'ammontare delle indennità e dei gettoni è fissato con decreto del Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco".*

*Dopo il comma 12-bis sono inseriti i seguenti:*

*"12-ter: Ad ogni effetto di legge al Presidente e ai Commissari straordinari degli enti parco nazionali si applicano le norme sullo status degli amministratori locali di cui all'articolo 79 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*

*"12-quater: Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli enti parco nazionali, nonché agli altri enti di gestione delle aree protette, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti specifici, nel rispetto delle norme di contabilità vigenti e del comma 12-bis, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato e le regioni vigilanti".*

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Le disposizioni hanno lo scopo di intervenire sullo status giuridico degli organi di vertice degli enti di gestione delle aree protette. Dall'approvazione della legge n. 394/91 si sono succedute alcune norme in materia di contabilità degli organi di vertice degli enti pubblici in modo caotico e disordinato, certamente non sagomate sugli enti suddetti, che per loro natura anche giuridica sono speciali. La norma intende ricomporre il quadro giuridico realizzando, così, un assetto giuridico stabile e coerente con le missioni istituzionali degli enti parco, anche recentemente attribuite ad essi dal legislatore. Infatti l'obiettivo di assicurare una effettiva ed efficace governance degli enti parco si ricollega alla rinnovata missione attribuita a tali aree

protette dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 161 del 2019; ai sensi del citato articolo 4-ter, infatti, i parchi nazionali costituiscono "zone economiche ambientali", nelle quali vengono previste misure di agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali previste dal decreto legge n. 91 del 2017, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno. Mediante le proposte normative in argomento si intende così evitare che lo sviluppo socio-economico dei parchi, per il quale sono state già stanziato prime, importanti risorse sia nel medesimo articolo 4-ter sopra indicato che in sede di legge di bilancio 2020, possa essere frenato da un inadeguato assetto amministrativo dei parchi.

Pertanto fermo restando la conferma di un'indennità di carica, resa onnicomprensiva e aggiornata al Presidente dell'ente parco, al vicepresidente viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

Inoltre, al Presidente e ai Commissari straordinari degli enti parco nazionali si applicano le norme sullo status degli amministratori locali di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Attualmente gli amministratori degli enti parco risultano sforniti di garanzie e dei diritti di esercitare il proprio mandato; ciò rappresenta un vulnus normativo anche nei confronti di altre categorie di amministratori, da colmare. La mancanza di uno status di amministratore di parco, anche nella sua fase incipiente, rende difficoltoso l'esercizio delle funzioni, svilisce il ruolo, in modo irrazionale rispetto ad altri enti, per esempio gli enti locali, che in molte funzioni, per esempio la gestione e il governo del territorio, sono sottordinati al parco stesso.

## **RELAZIONE TECNICA**

La disposizione disciplina la governance degli enti parco.

Le norme trovano copertura contabile nel trasferimento ordinario obbligatorio che il ministero della transizione ecologica effettua agli enti di gestione degli enti parco nazionali annualmente. relativamente agli altri enti di gestione di aree protette, anche regionali e locali, la disposizione chiarisca che gli effetti contabili sono assunti in conformità alle norme contabili vigenti, senza creare nuovi o maggiori costi per il settore pubblico.

Al nuovo comma 12-bis, si prevede che al Presidente spetti una indennità onnicomprensiva,

fissata con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio degli enti parco. Non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'indennità non è prefissata dalla norma in esame ma la sua quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Al vicepresidente e ai consiglieri viene, invece corrisposto un gettone di presenza per la carica assunta. Le norme contabili che si sono succedute nel tempo hanno stabilito la gratuità dell'impegno istituzionale dei consiglieri. Con dpr n. 73/2013 il gettone di presenza fu abrogato; con il dl 78/2010 tutte le cariche di vertice nelle ppaa furono stabilite come onorifiche (art. 6, comma 2) e quindi anche quella dei presidenti dei parchi nazionali; di seguito con il mille proroghe del 2011, il dl 216/11 art. 3, fu stabilito che l'onorificenza delle cariche era solo per i membri dei consigli e che invece presidenti dei parchi e revisori dei conti si vedevano attribuire l'indennità. Con il decreto legge n. 2016/2011 si stabilì che i membri dei consigli direttivi spettasse solo un gettone di presenza. Queste norme hanno derogato all'articolo 9, comma 12 bis della 394/91, che quindi non si può applicare.

Le nuove disposizione sulle zone economiche ambientali, stanno sensibilmente modificando la mission dei parchi nazionali e regionali, nonché delle aree marine protette, oggi veri e propri laboratori, anche sperimentali, di sviluppo sostenibile. Pertanto sembra idoneo ed opportuno rendere la materia dello status giuridico dei vertici degli enti suddetti coerente con le funzioni istituzionali loro attribuite e modificarne l'assetto ordinamentale e contabile vigente. La sede opportuna è l'indirizzo giuridico del legislatore e un decreto interministeriale. A tali fini inoltre, si estende al Presidente ai commissari straordinari degli enti parco le norme in materia di permessi e licenze previste all'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Gli effetti contabili sono neutralizzati dalla clausola di immodificabilità degli oneri e costi per gli enti di appartenenza e per quelli dello Stato.

\*\*\*\*\*

## EMENDAMENTO GESTIONE DI BILANCIO DEGLI ENTI PARCO NAZIONALE

All'articolo XXX aggiungere il seguente comma:

1. <<Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.>>

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento permette agli enti parco di poter gestire i nuovi procedimenti e di raggiungere le finalità che, con legge, l'ordinamento, loro attribuisce.

L'emendamento è finalizzato a consentire a tali enti di gestire il bilancio con maggiore autonomia, pur nell'ambito di limitazioni di stanziamento ad opera del Ministero della Transizione ecologica, vigilante sugli enti, conferendo agli enti parco nazionali la possibilità di allocare le risorse economiche, come trasferite a legislazione vigente dal Mite, in modo da perseguire gli obiettivi operativi discendenti dalle missioni di legge nonché gli obiettivi del PNRR. Si rende maggiormente operativo il principio della sostenibilità economico finanziaria delle spese, senza svincolarsi dai controlli amministrativi e contabili che l'ordinamento contabile statale prevede per gli enti in parola. Questo produce maggiore responsabilità di gestione e flessibilità ai piani operativi e di performance degli enti.

## **EMENDAMENTO ENTI PARCO NAZIONALI BILANCIO PER ASSUNZIONI**

**ANNO 2023**

Al fine di rendere celere ed efficiente la realizzazione dei programmi del Pnrr e la mission istituzionale, gli enti parco nazionali, in deroga all'ultimo periodo del comma 590 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nonché del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/01, a partire dall'esercizio di bilancio 2023, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria, sono autorizzati nel triennio 2023-2025, in deroga ad ogni altra diversa disposizione di legge, e senza nuovi o maggiori oneri per lo stato, ad assunzioni di personale necessarie. Le assunzioni sono realizzate in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale approvati, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e della relativa asseverazione dall'organo di revisione, mediante selezioni, scorrimento di graduatorie di altri enti pubblici, anche territoriali, nonché concorsi o mobilità o altro istituto similare.

### **RELAZIONE TECNICA**

L'emendamento presenta una disposizione che permette agli enti parco di assumere il personale necessario a gestire i programmi del Pnrr. In particolare si assimila il regime delle assunzioni a quello degli enti locali, introducendo anche per gli enti parco nazionali il principio della sostenibilità finanziaria. Tali enti hanno le risorse finanziarie sufficienti per procedere a tali assunzioni, ma la necessità di aspettare il dpcm di autorizzazione e le striminzite dotazioni organiche, tagliate nel 2000 non permettono di gestire ormai neanche le funzioni ordinarie ex lege n. 394/91.

Pertanto la disposizione permette nei limiti del bilancio già approvato dagli enti e di assumere a tempo determinato ed indeterminato alcune unità di personale. si impone a tali fini la deroga al divieto di assunzione stabilita al comma 590 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2020, nonché l'obbligo di essere autorizzati con atto regolamentare, stabilito dal comma 4 dell'articolo 35 del d.lgs n. 165/01. Infatti tra la programmazione del fabbisogno del personale e le reali assunzioni negli enti parco decorre un tempo pari ad anni 3. La lunga attesa di 36 mesi e l'impossibilità in alcuni casi di provvedere alle assunzioni perché le dotazioni non lo permettono, per mancanza di posti vacanti non ammette gli enti parco alle assunzioni. Tali enti sono gli unici titolari della realizzazione dei programmi pnrr a non poter effettuare assunzioni.

Tali enti sono dagli anni '90 in situazione di carenza gestionale dovute a mancanza di personale, pur stabilito nelle dotazioni e a irrigidimento contabili che, per enti di così piccole dimensioni organizzative, non sono giustificate. La necessità di attuare in tempi celeri il PNRR italiano richiede

di adeguare i due strumenti per implementare i programmi e le missioni dei parchi: l'organizzazione.

Per cui il comma 590 dell'articolo 1 lasciava in piedi le limitazioni all'assunzione di personale che, oggi, rappresenta la criticità gestionale maggiore degli enti parco. Gli enti parco hanno dotazioni sguarnite per almeno i 2/3, pur avendo capacità di bilancio pienamente sostenibili per la spesa lorda del personale che necessiterebbe loro per la realizzazione del Pnrr.

28/02/2023